

Determinazione n. 92 del 05.02.2021

OGGETTO Tirocini di formazione ed orientamento a favore di studenti del Politecnico dell'Università degli Studi di Bari - Adesione.

IL DIRIGENTE

Assunta la legittimazione all'adozione del presente provvedimento in forza del decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 05.01.2021, con cui è stata attribuita la direzione del Servizio "Gestione delle Risorse Umane";

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n.267 del 29.12.2016 è stato disposto di aderire alle iniziative dei soggetti promotori di cui all'art. 2 del D.M. 25.03.1998, n.142, volte a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stage in favore di studenti ed allievi, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196/1997;
- con lo stesso provvedimento, sono state demandate al Dirigente del 1° Settore – Servizio "Gestione Risorse Umane" le procedure relative alla concreta attuazione dei singoli percorsi formativi e di orientamento, su richiesta scritta dei soggetti promotori interessati, previa verifica della disponibilità numerica di cui all'art. 1 – comma 3 del citato D.M. e logistica dell'Ente;

Vista la nota in data 23.12.2020, acquisita al protocollo in data 28.12.2020 al numero 52159, con la quale il Politecnico di Bari ha chiesto la disponibilità di attivare tirocini di formazione ed orientamento curricolari a beneficio dei propri studenti;

Ritenuto poter aderire alla suddetta iniziativa, stipulando, preliminarmente, apposita convenzione tra la suddetta Università - soggetto promotore - e questo Ente - soggetto ospitante, secondo l'allegato schema conforme al D.M. n. 142/98;

Dato atto che:

- la permanenza dei tirocinanti negli uffici comunali non potrà essere considerata ad alcun titolo come rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ai sensi dell'art.18 - comma 1, lett.d) – della legge n.196/1997;
- i tirocinanti dovranno essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi, con oneri a carico del soggetto promotore;

Rilevato che l'attivazione del suddetto stage non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successiva di modifica;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte, ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. n.267 del 29.12.2016:

- 1) Di aderire alla richiesta del Politecnico di Bari - volta ad attivare tirocini formativi curricolari accogliendo, presso le strutture di questo Comune, studenti frequentanti i corsi di tale Politecnico, nel rispetto della proporzione numerica di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 142/98;
- 2) Di stipulare, tra il legale rappresentante della suddetta Università e il Comune di Manfredonia, apposita convenzione, secondo l'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, conforme al citato D.M. n.142/98;
- 3) Di dare atto che:

- il periodo di effettivo svolgimento dello stage formativo, unitamente all'orario di accesso all'Ufficio, sarà concordato con l'allievo all'atto della sottoscrizione del progetto formativo, nel quale saranno indicati anche il tutor aziendale, le finalità e le modalità dello stage;
- Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro né di apprendistato né potranno essere considerati sostitutivi di prestazioni a carattere professionale;
- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- Il presente provvedimento viene trasmesso al Politecnico di Bari – Staff Comunicazione Istituzionale, Orientamento Tirocini, ..." ai fini del perfezionamento della documentazione necessaria per la stipula della citata convenzione;

F.to L'ISTRUTTORE
Mattia STARACE

F.to IL SEGRETARIO GENERALE DIRIGENTE A.I.
dott.ssa Antonella CAMBIO

CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale 93051590722 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Magnifico Rettore p.t., Prof. Ing. Francesco Cupertino, nato a Fasano il 21.12.1972

E

Il/la.....con sede legale in
.....via....., P.I., di seguito denominata
“Soggetto Ospitante “, rappresentata da..... in qualità
di....., nato a.....
il....., domiciliato per la carica presso la stessa sede ovvero
in....., via.....

Premesso

- che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e del relativo decreto attuativo;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il “Soggetto Ospitante “ si impegna ad accogliere presso le sue strutture, **soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento** nel rispetto dei limiti fissati dall'art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.

Art.3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la

realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile cd. "aziendale", indicato dal "Soggetto Ospitante".
3. Per ciascun tirocinante ospitato in base alla presente Convenzione viene predisposto, di concerto con il "Soggetto Ospitante", un Progetto Formativo e di Orientamento, secondo lo schema di cui all' allegato 2 del menzionato Decreto n.142/98, contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile cd. "aziendale";
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "Soggetto Ospitante";
 - le strutture del "Soggetto Ospitante" (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.

Art. 4

Il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento; seguire le indicazioni del tutore e del responsabile cd. "aziendale"; rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il "Soggetto Ospitante"; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "Soggetto Ospitante" si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, nonché agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia Delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dall'Azienda, copia della Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni tre, a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti o comunque a far data dalla sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle Parti ed accettazione dell'altra.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC o posta raccomandata.

Art. 8

Il presente atto, redatto in duplice copia, verrà registrato, in caso d'uso a spese della parte che richiederà la registrazione.

Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico dell'Azienda.

Bari, li , li

Il Politecnico di Bari

Il Soggetto Ospitante

IL RETTORE

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Prof. Ing. Francesco CUPERTINO

(Timbro e Firma)